



Federazione Italiana Sport Equestri

CONVENZIONE

La Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito: F.I.S.E.), con sede in Roma, viale Tiziano 74, codice fiscale 97015720580, nella persona del Presidente pro tempore, Avv. Marco Di Paola, domiciliato per la carica presso la sede legale della suddetta F.I.S.E.

E

L'Ente di Promozione Sportiva - Associazione italiana Cultura Sport per tutti (di seguito: AICS) con sede in Roma, Via Barberini, 68 Codice Fiscale 80237550589, nella persona del Presidente pro tempore, On. Bruno Molea, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

A) che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D. Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B) che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C) che il CONI, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 30/2006, della legge n. 4/2013, del d.lgs. n. 13/2013 e del d.lgs. n. 15/2016 è l'Autorità competente, "Ente pubblico titolare" della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze degli operatori sportivi.

D) che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi e per la loro certificazione.

E) che la FISE è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI (come previsto dallo statuto) nonché da singoli tesserati, e svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto l'indirizzo e la vigilanza del CONI medesimo;

F) che la FISE:

- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI ed è affiliata alla Fédération équestre Internationale (FEI), alla European Equestrian Federation (EEF); alla Federazione Horse Ball (FIHB); alla Federation of horses in education and therapy international (HEI); alla International group for equestrian qualification (IGEQU), alla International mounted games association (IMGA); alla Federation of International polo (Fip),
- è membro fondatore del CONI,
- è l'unica rappresentante riconosciuta in Italia dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le discipline degli sport equestri.
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute,
- persegue come obiettivo statutario l'incremento e la valorizzazione della produzione del cavallo sportivo in Italia (Art.2, punto 1, 4° allinea) e la tutela della salute dei cavalli e dei cavalieri (Art. 2, punto 2)
- è Ente riconosciuto dal Ministero della Salute (DM 30 settembre 2021) quale deputato all'identificazione e registrazione degli equini registrati ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/963, Art.2, punto 5), lettera b);
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

G) che l'AICS:

- organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive nell'ambito della disciplina degli sport equestri oggetto di Convenzione in n° 20 regioni,
- organizza n° 95 gare/manifestazioni/eventi annui di livello nazionale; l'attività nella scorsa stagione sportiva si è realizzata a livello territoriale e regionale.
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31.12.2024, il numero dei tesserati praticanti la disciplina sportiva/specialità oggetto di Convenzione è stato pari a n° 11.302
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31.12.2024, il numero di società affiliate al EPS è di 231 mentre risultano affiliate iscritte al Registro per la disciplina sportiva/specialità oggetto di convenzione è stato pari a n° 175



- cura lo svolgimento di corsi di formazione sul territorio,
- possiede una comprovata ed adeguata struttura operativa a livello nazionale;

H) che l'AICS, in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

I) che la F.I.S.E. e L'AICS (di seguito: le parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1 Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina degli Sport Equestri, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per coordinare e disciplinare in modo armonico e razionale la pratica sportiva nelle diverse forme sviluppando con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più coerente utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva degli Sport Equestri, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3 Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze, non facenti parte del modello sportivo organizzato, che operano nell'ambito della stessa disciplina.

1.4 Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti e atleti cavalli delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare tutte le tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Articolo. 2 – Attività sportiva

2.1 Fatta comunque salva la facoltà della affiliazione e/o tesseramento sia alla sola FISE e sia all'AICS senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva dell'altra Organizzazione sarà regolata come di seguito indicato:

2.2 Le parti al fine di implementare i reciproci rapporti, favorire la promozione e lo sviluppo degli sport equestri e agevolare i tesserati di entrambe le Organizzazioni sportive concordano i due seguenti punti:

1) la Federazione consente ai tesserati degli enti di promozione sportiva convenzionati di partecipare alle manifestazioni sportive presenti nel calendario federale alle sole categorie considerate ludiche come da regolamento tecnico federale alle seguenti condizioni:

a) che l'iscrizione avvenga sul programma informatico federale attraverso delle utenze fornite direttamente **dagli uffici federali competenti** agli EPS;

b) che i tesserati, istruttori e i cavalli iscritti dagli EPS abbiano tutte le coperture assicurative per infortuni ed RCT previste dalla normativa vigente e che in particolare la polizza dell'AICS preveda l'operatività delle garanzie infortuni ed RCT per i propri tesserati in caso di partecipazione ad attività organizzate da altri soggetti con le quali l'AICS contraente abbia ufficialmente aderito. (Allegato 1 con evidenza della specifica clausola);

c) in assenza della specifica copertura assicurativa del cavallo detenuto dal tesserato dell'AICS prevista dal decreto Lgs n. 36 del 2021, la FISE mette a disposizione la possibilità di utilizzare la copertura assicurativa federale per i cavalli con la previsione di una quota limitata che garantisce la copertura durante il singolo concorso oppure di una quota che garantisce la copertura assicurativa tutto l'anno in corso.

Resta inteso che l'AICS con la firma della presente convenzione solleva, garantisce e manleva la Federazione, i propri comitati organizzatori accreditati e lo staff impegnato nell'organizzazione e svolgimento della gara su eventuali danni e conseguenti richieste risarcitorie ricevute per comportamenti e condotte imputabili a tesserati e/o cavalli e/o istruttori dei concorrenti iscritti tramite AICS

2) consentire di organizzare delle manifestazioni sportive ludico amatoriali denominate “**Concorsi di Sviluppo**”, alle quali possono prendere parte i tesserati di entrambe le organizzazioni senza necessità di doppio tesseramento, fermo restando che ogni atleta e ogni cavallo atleta partecipante godrà della copertura assicurativa del proprio ente di riferimento che preveda l'operatività delle garanzie infortuni ed RCT per i propri tesserati in caso di partecipazione ad attività organizzate da altri soggetti con le quali la contraente (Federazione o EPS) abbia ufficialmente aderito

La FISE ha già provveduto a inserire e normare nei propri Regolamenti federali tale fattispecie di “Concorsi di Sviluppo”.



Ai sensi dei vigenti regolamenti le parti ribadiscono esplicitamente il divieto ad effettuare affiliazioni, tesseramenti ed attività riconducibili ad Enti/Associazioni di secondo livello.

Per quanto non precisato in materia assicurativa si applica la previsione del punto 1) che precede.

2.3 I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri o Team Italia)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla F.I.S.E.; l'AICS può utilizzare i termini "Campionati Nazionali AICS" e "Rappresentativa Nazionale dell'AICS"

2.4 La FISE si rende disponibile, altresì, previo accordo, a fornire autorizzazione per l'eventuale utilizzo di propri giudici di gara nei concorsi denominati "di sviluppo", organizzati con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

2.5 Nel rispetto del riconoscimento del CONI di una disciplina sportiva in capo a una sola Federazione sportiva nazionale, affiliata ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, con gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza, è fatto divieto di uso decettivo del nome, delle parole, di qualsiasi desinenza o riferimenti diretti a richiamare detta disciplina sportiva e le attività ad essa correlate. Le parti si impegnano a modellare il reciproco comportamento sulla scorta dei canoni di lealtà e correttezza al fine di porre in essere una condotta che non si limiti a soddisfare gli interessi soggettivi sottesi alla complessiva buona riuscita della Convenzione, ma che ulteriormente realizzi la superiore finalità di assicurare la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale, con particolare riferimento alla disciplina sportiva in questione.

Articolo. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1 La FISE riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto dello SNaQ e delle disposizioni emanate dal CONI.

Come previsto dallo SNaQ e nel rispetto delle disposizioni del CONI, la FISE si impegna a riconoscere l'attività formativa e certificativa dell'EPS consentendo agli istruttori EPS l'accesso diretto agli esami per il conseguimento della qualifica di istruttore base/istruttore di base club, qualora lo stesso istruttore abbia seguito presso l'EPS un'attività formativa conforme al monte ore FISE previsto per tale qualifica e certificativa nel pieno rispetto delle disposizioni del CONI, dello SNaQ, nonché in regola con gli adempimenti di legge ⁽⁶⁾, di cui al seguente art. 6. La FISE si riserva di valutare e accettare le richieste.

Articolo. 4 – Iniziative congiunte

4.1 In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali o altro, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa. Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

4.2 In considerazione di quanto riportato nelle premesse, in particolare al punto F, relativo al Decreto



Ministeriale del 30 settembre 2021 inerente la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equidi, ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/963, Articolo 2, punto 5), lettera b), e al riconoscimento della FISE quale soggetto deputato all'identificazione e registrazione degli equini (Articolo 4, punto 1, lettera c), la FISE si rende disponibile a offrire ai tesserati del Ente di Promozione Sportiva (AICS), i propri servizi inerenti agli adempimenti di legge per la registrazione degli equidi, previsti dal citato Decreto Ministeriale, alle medesime quote previste per i tesserati FISE.

La collaborazione tra FISE ed AICS garantirà il pieno rispetto delle disposizioni di legge, semplificando gli adempimenti per i soggetti interessati e promuovendo una gestione uniforme ed efficiente dell'anagrafe equina.

Articolo. 5 – Commissioni Paritetiche - Controversie

5.1 Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

5.2 Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art.12 bis dello Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale, secondo la procedura adotta con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1623 del 18 dicembre 2018.

Articolo. 6 – Armonizzazione con l'ordinamento sportivo

6.1 La presente Convenzione è soggetta alle modifiche ed integrazioni conseguenti all'armonizzazione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Articolo 7 – Norme transitorie e finali

7.1 Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione presso l'Ufficio Organi Collegiali del CONI. Il deposito sarà a cura della FISE che curerà anche le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai sensi dell'articolo 5 comma 2.

7.2 La presente Convenzione vale per il quadriennio olimpico in corso e sostituisce ogni precedente accordo di qualsiasi natura.

La presente Convenzione si compone di n° 6 pagine.

Roma, 25.03.2025

Associazione Italiana Cultura Sportiva

Il Presidente



La Federazione Italiana degli Sport Equestri

Il Presidente



Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma
W centrostudi@fise.it
www.fise.it